Mauro Formenti
03/11/2026 16:05:38 UTC+0100

FORMENTI®
Logistics Solutions

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

1. Premesse ed oggetto

1.1 Fatti salvi eventuali accordi in deroga e/o integrativi, le presenti condizioni generali, hanno valenza di contratto scritto di trasporto - ai sensi del D. Lgs. 286/2005 per quanto riguarda i trasporti nazionali e CMR-Convenzione di Ginevra per il trasporto merci su strada per quanto riguarda le tratte internazionali - e trovano applicazione tra il Committente Trasporti Formenti S.r.l. e il soggetto cui quest'ultimo affida prestazioni di trasporto (di seguito, Sub-vettore).

1.2 Il Sub-vettore è titolare di Autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi in corso di validità sugli automezzi in sua disponibilità, idonei al servizio, regolarmente manutenuti e dotati di adeguati sistemi di sicurezza anche in relazione alla natura delle merci trasportate, nonché, ove richiesto, in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste per il trasporto di rifiuti non pericolosi e per l'esecuzione di trasporti eccezionali;

1.3 Il Sub-vettore, impegnandosi a svolgere i servizi richiesti dal Committente, dichiara di disporre di capitali, macchine, personale e attrezzature necessarie e sufficienti a garantire l'esecuzione dei servizi affidati con il presente atto, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari, ivi incluse, ove richiesto, attrezzature per movimentazione e sollevamento e mezzi idonei a trasporti eccezionali e/o rifiuti non pericolosi;

1.4 Le Condizioni Generali prevarranno su ogni altra pattuizione o condizione, scritta o orale, in qualunque modo redatta o stipulata, in particolare in relazione a qualsiasi termine e condizione, che il Sub-vettore ritenga di opporre e/o far valere nei confronti del Committente, salvo espressa deroga scritta tra le parti per specifici rapporti tra loro intercorrenti;

1.5 Al momento del conferimento dell'incarico e, comunque, non oltre 5 giorni dallo stesso, il Sub-vettore - in ottemperanza all'art.83 bis della L.133/2008 e s.m.i.- trasmetterà al Committente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. Il Sub-vettore, inoltre, si impegna a fornire al Committente a semplice richiesta tutta la documentazione necessaria a provare la sua regolarità contributiva o quella di altri soggetti al Sub-vettore stesso connessi;

1.6 L'eventuale invalidità o non applicabilità di una qualsiasi disposizione prevista nelle presenti Condizioni Generali, anche derivante dall'applicazione di norme di legge, non inciderà in alcun modo sulla validità e/o l'efficacia delle altre disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali.

2. Ambito di applicazione

2.1 Il Committente intende affidare al Sub-vettore, che accetta, la prestazione di esecuzione di servizi di trasporto, ritiro e riconsegna delle merci ai clienti, nonché, ove richiesto, le attività accessorie di carico, scarico, movimentazione, da eseguirsi in conformità alle modalità attuative di seguito riepilogate e in conformità al D.Lgs 286/2005 per quanto riguarda i trasporti nazionali e, ove applicabile, alla CMR-Convenzione di Ginevra per il trasporto merci su strada per quanto riguarda le tratte internazionali.

2.2 L'oggetto del contratto è il trasporto di beni con la seguente tipologia di servizi:

a) "Distribuzione", ovvero un servizio di trasporto che effettui la consegna finale ai destinatari indicati sui documenti di trasporto, comprensiva, ove richiesto, delle operazioni di scarico e posizionamento della merce.

b) "Ritiri" ovvero un servizio di trasporto effettuato a partire da un destinatario indicato, con ritorno delle merci presso la sede del Sub-vettore. comprensivo, ove richiesto, delle operazioni di carico anche mediante mezzi di sollevamento.

c) "Movimentazioni tecniche", ovvero attività di sollevamento, spostamento e posizionamento di macchinari o carichi eccezionali, anche in assenza di trasporto su strada o come prestazione autonoma rispetto allo stesso.

2.3 Eventuali disposizioni del Committente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1685 c.c., in ordine alla variazione del luogo di destinazione o del destinatario, e in generale per ogni ipotesi di esercizio del diritto di contrordine, saranno in ogni caso osservate dal Sub-vettore. Le parti concordano che le comunicazioni di cui al presente articolo avvengano per iscritto a mezzo di posta elettronica.

2.4 Tali servizi includono l'invio tempestivo alla Committente degli esiti: date di consegna, pod, modalità d'incasso contrassegni, nonché, ove applicabile, report relativi alle operazioni di carico/scarico e movimentazione (es. anomalie, danni, criticità operative).

3. Identificazione delle merci trasportate e del/i veicolo/i adibito/i al trasporto

3.1 Il Sub-vettore, nel legittimo esercizio dell'attività di autotrasporto in base a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, D.Lgs n. 286/05 per quanto riguarda i trasporti nazionali e, ove applicabile, dalla CMR-Convenzione di Ginevra per il trasporto merci su strada per quanto riguarda le tratte internazionali, si obbliga a impiegare per l'esecuzione del servizio i veicoli, le attrezzature e gli eventuali mezzi di sollevamento necessari e sufficienti, adeguatamente revisionati, in regola con la normativa prevista per il trasporto in conto terzi, con le normative tecniche e di sicurezza applicabili alle operazioni di movimentazione e sollevamento, e comunque nella sua disponibilità giuridica. Il Sub-vettore, quindi, dichiara di manlevare e tenere integralmente indenne il Committente per qualsivoglia pretesa dovesse

Mauro Formenti
03/11/2026 16:05:38 UTC+0100

sorgere dall'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

3.2 Il Committente e il Sub-Vettore dichiarano che nel caso di eventuale trasporto di merci pericolose le reciproche condotte saranno orientate al rispetto e all'osservanza della normativa nazionale (Decreto Legislativo n. 35/2010, di recepimento della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose; Norme specifiche di sicurezza e ambiente vigenti, inclusi i regolamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente) e internazionale (ADR) nelle loro vigenti versioni eventualmente aggiornate, integrate e/o modificate e dichiarano, in caso di inosservanza delle normative vigenti, di riconoscere l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 35/2010 e dal codice ADR. È fatto salvo il diritto al risarcimento per eventuali danni causati da negligenze o violazioni ivi inclusi quelli derivanti da errata movimentazione, carico, scarico o sollevamento delle merci pericolose.

a) Il Committente garantisce che: le merci pericolose siano classificate, imballate, etichettate e documentate conformemente alle normative citate; siano fornite al Committente tutte le informazioni e i documenti obbligatori (schede di sicurezza, dichiarazioni di conformità, istruzioni scritte secondo ADR); i colli siano idonei al trasporto e conformi alle specifiche di legge.

b) Il Sub-vettore si impegna a: effettuare il trasporto con mezzi e attrezzature idonee e approvate per il trasporto di merci pericolose; garantire che il personale sia adeguatamente formato e qualificato, in conformità al D.Lgs. 35/2010 e ADR. Il Sub-vettore garantisce che utilizzerà esclusivamente automezzi muniti delle previste dotazioni dalla normativa vigente premurandosi di far condurre l'automezzo da un autista munito della necessaria autorizzazione (patentino ADR) e, altresì, munendo ciascun mezzo di n. 1 (un) estintore portatile per classi di fuoco A, B e C di capacità minima di 2 Kg e di ogni altro accorgimento previsto dalla normativa, nonché di tutte le ulteriori dotazioni di sicurezza richieste per le operazioni di movimentazione e sollevamento eventualmente affidate; applicare le procedure di sicurezza previste e rispettare i divieti di sosta o transito stabiliti dalla normativa nonché le prescrizioni operative relative alle attività di carico, scarico e movimentazione.

c) Il Sub-vettore, quindi, dichiara di manlevare e tenere indenne il Committente per qualsivoglia pretesa dovesse sorgere dall'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. Obblighi delle parti

4.1 Il Committente si impegna a fornire al Sub-vettore ogni utile indicazione, ai sensi dell'art. 1683 c.c. per la corretta esecuzione dei trasporti e delle eventuali attività accessorie di carico, scarico, movimentazione e sollevamento, nonché per il trasporto di rifiuti, ove applicabile.

4.2 Il Committente e il Sub-vettore dichiarano che gli elementi essenziali del servizio di trasporto affidato - e nello specifico la quantità e la qualità della merce oggetto di affidamento, il mittente originario, l'eventuale caricatore, il destinatario, i luoghi di consegna e i luoghi di carico e scarico di ogni partita nonché la classificazione della merce e, ove applicabile, la natura di rifiuto, saranno individuati per *relationem*, cioè attraverso il rinvio ai documenti di trasporto scambiati tra il Committente e il Sub-vettore oggetto del presente contratto.

4.3 Nel caso in cui il carico e/o lo scarico della merce sia rimessa - nelle modalità di cui al precedente articolo 4.2 - al Sub-vettore, quest'ultimo dichiara sin d'ora di manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia responsabilità scaturente dal carico e/o dallo scarico delle merci, ivi comprese le attività di movimentazione e sollevamento e, laddove richiesto, le operazioni connesse al trasporto di rifiuti.

4.4 Il Sub-vettore si obbliga al rispetto delle tempistiche di esecuzione di trasporti che gli verranno indicate dal Committente e a eseguire tutto quanto necessario per il corretto svolgimento dei trasporti, la tempistica delle singole spedizioni s'intenderà essenziale e tassativa per le esigenze del Committente e consentirà il pieno rispetto del C.d.S. e di ogni altro accorgimento previsto dalla normativa ivi inclusa quella in materia di movimentazione e sollevamento nonché la normativa ambientale applicabile al trasporto di rifiuti. Il Sub-vettore, quindi, dichiara di manlevare e tenere indenne il Committente per qualsivoglia pretesa dovesse sorgere dall'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4.5 Ai sensi degli artt. 1362 c.c., l'osservanza del vettore delle istruzioni impartite dal Committente è strettamente e inscindibilmente correlata al tipo di incarico; nell'ambito della propria piena autonomia gestionale, organizzativa ed imprenditoriale, il Sub-vettore dispone della libera scelta delle vie da percorrere per effettuare il servizio affidatogli.

4.6 Il Sub-vettore fornisce la propria disponibilità a consegnare al Committente il nominativo del singolo autista adibito al trasporto, gli estremi della sua patente di guida ed il numero di targa del mezzo utilizzato, nonché, ove applicabile, i dati identificativi degli operatori addetti alle operazioni di movimentazione e sollevamento, nonché gli estremi dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, qualora l'incarico riguardi il trasporto di rifiuti.

Mauro Formenti
03/11/2026 16:05:38 UTC+0100

Il Sub-vettore dichiara la conformità e adeguatezza di tali risorse rispetto al servizio commissionato, manlevando il Committente da eventuali conseguenze derivanti da violazioni di legge.

4.7 In caso di trasporto di merce pallettizzata, il Sub-vettore si impegna altresì a restituire i buoni pallet al Committente entro e non oltre il mese successivo all'esecuzione del viaggio, pena l'applicazione di una penale pari ad euro 10 (dieci) per ogni giorno di ritardo. In caso di interscambio immediato, il Sub-vettore si obbliga a restituire i pallet direttamente al mittente del trasporto entro la medesima tempistica.
La valorizzazione dei pallet eventualmente non restituiti sarà effettuata sulla scorta di quanto indicato dall'art. 17 ter del D.L. 51/2022 come modificato dalla L.182/2025 (c.d. Sistemi Pallet).

4.8 Nelle ipotesi di trasporti internazionali, il Committente - in quanto soggetto dotato delle necessarie certificazioni – si occuperà di gestire le operazioni doganali. Qualora le operazioni doganali vengano, per qualsivoglia ragione, affidate al Sub-vettore mediante apposita indicazione scritta, il Committente dichiara che ne sosterrà i costi che potranno essere richiesti con apposita indicazione nelle fatture di cui al successivo punto 6 del presente accordo. In tali ultime ipotesi, il Sub-vettore, sin d'ora, garantisce e dichiara che tutte le disposizioni legislative e regolamentari relative alle operazioni doganali di importazione, esportazione e/o doganali di transito e/o doganali di deposito e/o di trasferimento intracomunitario e/o commercializzazione e/o distribuzione saranno compiutamente osservate e che i documenti rilevanti ai fini del trasporto e connesse operazioni accessorie saranno compiutamente controllati. Il Sub-vettore dichiara di essere a conoscenza che le prestazioni affidate possono riguardare merci di natura particolare, ivi inclusi macchinari, carichi eccezionali, merci oggetto di movimentazione mediante gru/autogru e rifiuti non pericolosi, e si impegna a svolgere le attività doganali e documentali tenendo conto delle specificità tecniche, operative e normative connesse a tali tipologie di trasporto. Il Sub-vettore, quindi, dichiara di manlevare e tenere indenne il Committente per qualsivoglia pretesa dovesse sorgere dall'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4.9 Ai sensi dell'art.6 bis del D.Lgs. 286/2005, Il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a 90 (novanta minuti) per ciascuna operazione.

4.10 Per quanto concerne invece i tempi materiali necessari per l'esecuzione delle attività di carico o scarico dei veicoli, viene stabilito il termine nella misura di 2 (due) ore per ciascuna operazione di carico o scarico.

4.11 Per l'eventuale superamento del periodo di franchigia stabilito, competerà al vettore un indennizzo nella misura di 100 (cento) euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo, a condizione che il sub-vettore dia comunicazione al vettore committente trascorsi i 30 (trenta) minuti di attesa.
Inoltre, eventuali tempi eccedenti dovranno essere comunicati prima della ripartenza del mezzo ed essere preventivamente autorizzati dal vettore committente, nonché documentati mediante GPS, cronotachigrafo o attestazione del punto di carico/scarico, da trasmettere entro 48 ore dall'esecuzione del servizio. In difetto, nessun costo di sosta o fermo veicolo sarà riconosciuto.

4.12 In caso di ritardo imputabile al vettore incaricato al carico e/o allo scarico non sarà riconosciuto alcun costo di sosta oltre le franchigie sopra previste. Qualora il ritardo sia dovuto a cause non riconducibili a forza maggiore e/o non opportunamente documentate, il vettore sarà ritenuto responsabile di eventuali costi o danni economici e commerciali derivanti.

4.13 Nelle ipotesi in cui il Sub-vettore non dovesse presentarsi al carico/scarico nei tempi concordati, o se una volta giunto in loco dovesse rifiutarsi di attendere sino al termine di esecuzione delle prestazioni di carico/scarico, il Committente avrà diritto di applicare una penale nella misura del 50% del nolo originariamente pattuito (oltre ad altri eventuali costi o danni economici e commerciali derivanti), anche compensabile con eventuali ulteriori crediti che il Committente dovesse vantare verso il Sub-vettore. Tale clausola vale anche per mancati carichi/scarichi dovuti a cause di forza maggiore e/o non opportunamente documentate.

5. Corrispettivo

5.1 A fronte dell'effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Sub-vettore riceve dal Committente, dietro regolare fattura, il corrispettivo separatamente concordato, con le modalità di pagamento ivi previste.

5.2 Le tariffe di trasporto convenute costituiscono il corrispettivo omnicomprensivo e inscindibile per il servizio effettuato dal luogo di carico fino al luogo di scarico, nonché di ogni altra prestazione dovuta dal Sub-vettore ai sensi del presente contratto.

5.3 Rilevato che le presenti condizioni disciplinano unicamente trasporti occasionali e non disciplinano rapporti di durata nel tempo, le parti concordano per la non applicabilità della clausola di adeguamento del prezzo del gasolio per autotrazione disciplinata dall'articolo 6, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 286/2005 così come introdotto dal D.L. 21 marzo 2022 n.21 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022 n. 51, non sussistendone i presupposti di legge.

Mauro Formenti
03/11/2026 16:05:38 UTC+0100

FORMENTI®
Logistics Solutions

6. Fatturazione

6.1 Il pagamento delle prestazioni avverrà a rimessa diretta a 60 (sessanta) +10 (dieci) giorni data fattura fine mese.

6.2 Le fatture dovranno essere corredate dai documenti di trasporto sottoscritti e dovranno essere emesse entro la fine del mese in cui è stata eseguita la prestazione cui si riferisce.

7. Ulteriori pattuizioni in base alla normativa vigente

7.1 Il Sub-vettore dichiara di conoscere e si impegna ad adempiere a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 286/05 e successive modificazioni per quanto riguarda i trasporti nazionali e dalla CMR-Convenzione di Ginevra per il trasporto merci su strada per quanto riguarda le tratte internazionali, nonché a tutta la normativa applicabile in relazione alla natura delle prestazioni affidate, ivi incluse, ove applicabili, le disposizioni in materia di sicurezza, movimentazione e sollevamento delle merci e trasporto di rifiuti non pericolosi.

7.2 Il Sub-vettore si obbliga e si impegna a manlevare e a tenere integralmente indenne il Committente da ogni eventuale pretesa, risarcitoria o indennitaria, che dovesse a qualsiasi titolo e da qualsivoglia soggetto pervenire in conseguenza dei servizi resi in virtù del presente contratto, ivi incluse sanzioni di natura penale e/o amministrativa, ivi incluse le violazioni al Codice della Strada, nonché ogni responsabilità connessa alle operazioni di carico, scarico, movimentazione, sollevamento e gestione delle merci, incluse quelle relative al trasporto di rifiuti. Il Sub-vettore si obbliga altresì a manlevare totalmente il Committente da qualsiasi conseguenza giuridica ed economica che dovesse patire quest'ultima con riferimento alla c.d. azione diretta (art.7 ter D.Lgs. 286/2005), autorizzando il Committente a compensare automaticamente eventuali importi che la stessa dovesse erogare a terzi con le somme dovute al Sub-vettore per le prestazioni rese in esecuzione del presente accordo e/o per altro titolo

7.3 Il Sub-vettore è responsabile nei confronti del Committente di tutti i danni e/o sanzioni che lo stesso avesse a subire per il comportamento del Sub-vettore che violi quanto pattuito con il presente articolo vi inclusi quelli derivanti da inosservanza delle normative applicabili alla natura delle attività svolte, quali operazioni di movimentazione e sollevamento, attività in contesti operativi complessi (es. cantieri) e gestione di rifiuti.

7.4 Il Sub-vettore si impegna a non sviare a proprio favore la clientela della Committente ed a non accettare alcun incarico diretto da parte della suddetta Clientela e/o da soggetti alla stessa collegati in via diretta e/o indiretta per i Servizi e per altri incarichi di medesimo tenore.

7.5 Nell'ipotesi in cui i soggetti indicati al paragrafo che precede intendessero effettuare una gara per la assegnazione a terzi operatori dei Servizi, il Trazionista si obbliga ad astenersi dal partecipare a detta gara, anche in qualità di appartenente ad un raggruppamento temporaneo di imprese, e dall'effettuare servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto sia direttamente sia mediante terzo autorizzato in qualunque modo ciò possa avvenire, ivi incluso tramite una società controllante, da esso controllata o ad esso collegata o tramite una società terza, nel corso di vigenza del presente contratto e per il periodo di 2 (due) anni decorrenti dalla data di cessazione degli effetti del presente contratto.

7.6 Il presente patto di non concorrenza è valido ed operante nel territorio della Repubblica Italiana. Le parti si danno atto che tale obbligo di non concorrenza è retribuito nel corrispettivo tariffario concordato.

Nella ipotesi di violazione da parte del Sub-vettore del presente patto, il Sub-vettore sarà obbligato a corrispondere alla Committente, a titolo di penale, un importo pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila) salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, oltre a tutti gli altri rimedi previsti dalla legge, in considerazione degli illegittimi svantaggi concorrenziali e della violazione del know how e del principio di correttezza professionale che una violazione dello stesso comporterebbe. Il Sub-vettore ritiene congrua ed equa la penale, che potrà pertanto essere oggetto di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

8. Documentazione da tenere a bordo del mezzo

Il Sub-vettore si impegna a tenere su ogni automezzo con cui effettua trasporti per conto del Committente la seguente documentazione:

a) documentazione che attesti l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi, anche mediante autocertificazione con l'indicazione delle eventuali limitazioni;

b) la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti dei veicoli prestano servizio presso il Sub-vettore (documentazione conforme alla delibera del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori del 27 gennaio 2005) e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al Regolamento CE n. 484/02 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002 nonché, ove applicabile, la documentazione attestante l'idoneità e la formazione del personale addetto alle operazioni di movimentazione e sollevamento;

c) nel caso in cui il Sub-vettore utilizzi un veicolo a seguito di contratto di locazione senza conducente, dovrà tenere a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, ai sensi dell'art. 12, D.Lgs n. 286/05 per quanto riguarda i trasporti

Mauro Formenti
03/11/2026 16:05:38 UTC+0100

FORMENTI®
Logistics Solutions

nazionali e alla CMR-Convenzione di Ginevra per il trasporto merci su strada per quanto riguarda le tratte internazionali.

d) la documentazione relativa al trasporto effettuato (es. documenti di trasporto, eventuali istruzioni operative, documentazione relativa alla natura delle merci, inclusa – ove applicabile – quella prevista per il trasporto di rifiuti) ed ogni ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente in relazione alla specifica tipologia di trasporto o attività svolta, incluse – ove applicabili – le disposizioni in materia di sicurezza e di movimentazione delle merci.

9. Accordi volontari e usi e consuetudini

In nessun caso nei rapporti tra le parti potranno applicarsi eventuali Accordi Volontari stipulati dalle Organizzazioni associative *ex* art. 5, D. Lgs n. 286/05, salvo che le parti ne facciano espressamente rinvio con specifico accordo scritto.

10. Trasporti abusivi e responsabilità

10.1 Posto che il Committente svolge attività di trasporto di merci per conto terzi, il Sub-vettore prende atto che, nel caso sia a lui contestata una violazione di cui all'art. 26, Legge n. 298/74 e ne consegua la confisca della merce, tale confisca causa al Committente un danno emergente costituito dal valore della merce e un lucro cessante configurato dalla perdita dell'immagine della azienda Committente di fronte alla Clientela.

10.2 Per patto espresso ed esplicitamente approvato il Sub-vettore è pertanto responsabile nei confronti del Committente dell'intero valore della merce confiscata ai sensi dell'art. 7, D. Lgs n. 286/05 e dei danni conseguenti, inclusi i danni relativi alla gestione operativa del trasporto e delle attività di carico/scarico, movimentazione, sollevamento e al trasporto rifiuti. Per il trasporto internazionale si rimanda alla CMR-Convenzione di Ginevra per il trasporto merci su strada per quanto riguarda le tratte internazionali.

11. Assenza di esclusiva e di minimo garantito

Le parti convengono l'assenza di qualsiasi forma di esclusiva o di minimo garantito in capo alle stesse.

Il Sub-vettore non si deve ritenere impegnato in alcun modo ad effettuare i propri servizi di trasporto esclusivamente in favore del committente, ben potendo, nella propria piena autonomia imprenditoriale e contrattuale, esercitare la propria attività di impresa di trasporto per conto di terzi a favore e dietro incarico di altri committenti.

12. Antifurti

Il Sub-vettore garantisce, anche al fine dell'operatività della copertura assicurativa, che sugli automezzi utilizzati per il servizio sono installati i necessari accorgimenti atti a prevenire eventuali furti/rapine e comunque si impegna a installarli, sostituirli o ripararli nel caso di mancanza, malfunzionamento o danneggiamento degli stessi, in relazione alla tipologia di merce trasportata e alle modalità operative del servizio.

Il Sub-vettore si impegna altresì ad adottare tutte le misure di custodia e vigilanza normalmente richieste dalla diligenza professionale, anche durante le soste, le operazioni di carico/scarico, movimentazione e sollevamento, nonché nei contesti operativi particolari (es. cantieri).

Anche i magazzini in gestione al Sub-vettore, dove si proceda alla rottura del carico per la sua distribuzione finale e/o ad eventuali soste tecniche, dovranno essere coperti da antifurti e apposita copertura assicurativa.

13. Personale del Sub-vettore

13.1 I lavoratori del Sub-vettore operano sotto l'esclusiva direzione e responsabilità del Sub-vettore stesso.

Il Sub-vettore si obbliga ad impiegare per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto esclusivamente personale, professionalmente esperto, adeguatamente formato e qualificato anche in relazione alla natura delle prestazioni affidate, nel rispetto delle normative di legge ed eventuali prescrizioni del Comitato Centrale per l'Albo c/Terzi ora per allora vigenti.

In particolare, il Sub-vettore garantisce che il personale impiegato sia in possesso delle abilitazioni, competenze e formazione necessarie per lo svolgimento di eventuali attività di carico, scarico, movimentazione e sollevamento merci, nonché, ove applicabile, per il trasporto e la gestione di rifiuti non pericolosi.

Il Sub-vettore dichiara espressamente di applicare ogni normativa legale e contrattuale nei confronti dei propri dipendenti.

13.2 Al fine di consentire al Committente di effettuare le verifiche di cui all'art. 83, commi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies D.L. 112/2008, congiuntamente alla stipula del presente contratto, il Sub-vettore consegnerà al Committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Tale certificato dovrà essere aggiornato periodicamente per l'intera durata del rapporto e costituirà requisito essenziale e imprescindibile, pena la risoluzione immediata dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e il diritto per il Committente di compensare quanto non corrisposto dal Sub-vettore con i corrispettivi da versare a favore di quest'ultimo in esecuzione del presente accordo fermo restando il diritto di agire per il residuo.

14. Subvezione

14.1 Al Sub-vettore è espressamente vietato affidare il trasporto in sub-vezione ad altro sub-vettore; nel caso in cui ciò avvenga, ne sarà tenuto unico responsabile.

Mauro Formenti
03/11/2026 16:05:38 UTC+0100

14.2 Il Sub-vettore terrà indenne e manleverà il Committente da ogni eventuale pretesa, risarcitoria o indennitaria, che dovesse a qualsiasi titolo e da qualsivoglia soggetto pervenirle in conseguenza dell'utilizzo di sub-vettori in violazione di quanto previsto dal precedente punto da parte del Sub-vettore, ivi incluse sanzioni di natura penale e/o amministrativa, ivi incluse le violazioni al Codice della Strada nonché ogni responsabilità connessa alle modalità di esecuzione del servizio, incluse le attività di carico, scarico, movimentazione e sollevamento e, ove applicabile, il trasporto di rifiuti. Il Sub-vettore si obbliga altresì a manlevare totalmente il Committente da qualsiasi conseguenza giuridica ed economica che dovesse patire quest'ultima con riferimento alla c.d. azione diretta (art.7 ter D.Lgs. 286/2005), autorizzando sin d'ora il Committente a compensare automaticamente eventuali importi che la stessa dovesse erogare a terzi con le somme dovute al Sub-vettore per le prestazioni rese in esecuzione del presente accordo e/o per altro titolo.

15. Clausola risolutiva espressa

15.1 Il rapporto negoziale con il Sub-vettore s'intenderà irrimediabilmente risolto con effetto immediato al verificarsi di una qualunque delle seguenti circostanze:

a) contestazione al Sub-vettore di una violazione di cui all'art. 26. Legge n. 298/74;
b) contestazione al Sub-vettore di ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza della circolazione o delle normative applicabili alla sicurezza delle operazioni di carico, scarico, movimentazione e sollevamento;
c) sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi del Sub-vettore, così come specificati in epigrafe nell'identificazione delle parti e nelle premesse e, comunque, in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio, ivi inclusi quelli richiesti in relazione alla natura delle attività svolte;
d) assoggettamento del Sub-vettore ad una qualsiasi procedura concorsuale o liquidazione;
e) mancato raggiungimento anche di uno solo dei livelli di servizio richiesti;
f) ritardo reiterato nella rimessa dei contrassegni;
g) violazione dell'obbligo di riservatezza;
h) gravi o ripetuti ritardi, danneggiamenti o perdite di merci, mancata esitazione imputabili al Sub-vettore.
i) esecuzione non conforme o pericolosa delle operazioni di carico, scarico, movimentazione o sollevamento, ovvero utilizzo di personale o mezzi non idonei rispetto alle prestazioni affidate;
j) violazione delle normative inerenti il trasporto o la gestione dei rifiuti, ove applicabile.

15.2 A norma dell'art. 1456, 2° comma, del codice civile, la risoluzione del presente contratto, ai sensi della clausola risolutiva che precede, si verifica di diritto quando il Committente comunica per iscritto di volersene avvalere.

16. Responsabilità del Sub-vettore e assicurazione merci

16.1 Il Sub-vettore è responsabile per tutte le perdite o avarie alle merci causate e derivanti dall'esecuzione del servizio in oggetto, ed è tenuto a risarcire il Committente, per i danni derivanti dalle attività di trasporto nonché da quelle accessorie connesse al trasporto, ivi incluse le operazioni di carico, scarico, movimentazione e sollevamento. In deroga all'articolo 1696 c.c., in caso di perdita o avaria delle merci oggetto del trasporto, il Sub-vettore sarà tenuto a rifondere il danno al Committente nella misura di Euro 10 (dieci) per ogni kg lordo di merce perduta o avariata.

16.2 In merito alle consegne, la responsabilità del Sub-vettore inizia a decorrere dal momento in cui riceve e prende in consegna le merci e permane fino al momento in cui le riconsegna al punto di destino indicato ricevendone regolare svincolo. Le parti convengono espressamente che sia le operazioni di carico delle merci a bordo dell'automezzo, sia quelle di scarico dallo stesso avverranno sotto il controllo e la responsabilità esclusiva del Sub-vettore.

16.3 Il Sub-vettore dichiara di essere in possesso di adeguate coperture assicurative e, in particolare, di polizza "RCA"- avente copertura non inferiore al Euro 26.000.000 (ventiseimila euro), come da polizza previamente inviata al Committente- e RC vettoriale" con massimali adeguati al valore delle merci oggetto del trasporto.

17. Responsabilità civile verso terzi

Conformemente a quanto previsto dalla legge nazionale e internazionale il Sub-vettore è l'unico responsabile per tutti i danni causati a terzi e/o a cose di terzi nell'esecuzione dei trasporti.

18. Conservazione Documenti di trasporto

Fatto salvo l'impegno del Sub-vettore alla trasmissione dei file con i pod firmati entro un limite massimo di 48 ore dalla data di consegna, il Sub-vettore è tenuto a conservare gli originali firmati per il tempo di:

- 5 (cinque) anni dalla data di consegna per i documenti di trasporto (lettere di vettura + ddt mittente);
- 10 (dieci) anni dalla data di consegna per le XAB o, a seguito di richiesta sottoscritta da entrambe le parti, da considerarsi parte integrante del presente, inviate mensilmente in originale presso ns Sede specifica con elenco dettagliato dei documenti allegati.

  Il mancato rispetto di tale gestione sarà motivo di blocco dei pagamenti fino alla consegna di tutte le XAB mancanti.

19. Foro Competente

Mauro Formenti
03/11/2026 16:05:38 UTC+0100

FORMENTI®
Logistics Solutions

19.1 Il presente accordo si intende disciplinato unicamente dalla legge italiana.

19.2 Per ogni controversia relativa alla conclusione, alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Belluno, avendo le parti concordemente escluso la competenza di altri fori eventualmente concorrenti.

20. Decadenza

Il Sub-vettore è tenuto a pena di decadenza a chiedere in forma scritta via pec e/o con raccomandata A/R al Committente e/o ad altri co-obbligati nel termine essenziale, perentorio ed inderogabile, di sessanta (60) giorni dall'esecuzione dei servizi o/e comunque dal momento della esigibilità, i corrispettivi, le indennità o le eventuali differenze tariffarie che il Sub-vettore ritenga dovute.

21. Sicurezza

21.1 Il Sub-vettore dichiara di aver ricevuto le informazioni sui rischi specifici nei siti della Committente e delle Società controllate /collegate.

Il Sub-vettore dichiara al contempo di aver valutato, preventivamente, i rischi specifici dell'attività che sarà chiamato a svolgere, avendoli ritenuti già coerentemente valutati e mappati dalla documentazione di valutazione dei rischi lavorativi ed interferenziali predisposti dallo stesso.

21.2 Il Sub-vettore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro (D.L. 81/2008 vigente) verificando la sistematica e corretta applicazione delle norme impartite nonché l'utilizzo delle dotazioni fornite, con particolare riferimento alle attività operative connesse al trasporto, alla movimentazione e alle operazioni di sollevamento, ivi incluse le disposizioni in materia di utilizzo delle attrezzature di lavoro e formazione degli operatori, nonché di gestione dei rischi interferenziali ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto. Il Sub-vettore si impegna a manlevare il Committente da qualsiasi richiesta pretesa economica del proprio personale ovvero dei propri addetti o subfornitori assumendosene la responsabilità e gli oneri relativi.

21.3 Il Sub-vettore si impegna a rispettare tutte le misure di sicurezza previste dal D.L. 81/2008 e dalle ulteriori normative di settore, per l'accesso alle aree di carico e scarico delle merci, evitando interferenze con le attività svolte all'interno delle aree di carico e scarico e rispettando tutte le previsioni di sicurezza e di riduzione dei rischi di interferenza predisposte per tali aree, fornendo ai propri dipendenti idonea formazione a tale riguardo.

Il Sub-vettore garantisce inoltre il rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili in contesti operativi particolari (es. cantieri o siti industriali), nonché delle normative specifiche relative all'utilizzo di attrezzature di sollevamento e, ove applicabile, al trasporto di rifiuti ai sensi della normativa ambientale vigente (TUA – D. lgs 152/2006).

22. Privacy

Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza circa dati ed informazioni che dovessero acquisire nel corso del rapporto nascente dal presente accordo e si impegnano a restituirsi reciprocamente, alla sua scadenza, tutto il materiale e la documentazione ricevuti in relazione ai servizi svolti.

Con la sottoscrizione del presente contratto le Parti si scambiano il proprio rispettivo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati forniti riguardanti le rispettive società.

Dichiarano inoltre di aver avuto piena ed esaustiva conoscenza del contenuto e delle finalità del predetto trattamento così come previsto dal Regolamento UE 679/2016, nonché dei diritti loro conferiti ex artt.15-16-17-18-20-21 della suddetta norma, a tutela della riservatezza dei propri dati personali, impegnandosi a tal fine ad adottare le misure minime in quella sede previste.

Il Sub-vettore viene nominato dal Committente Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei Servizi.

Il Committente è fin d'ora autorizzato a trattare e a comunicare a terzi il nominativo ed ogni altro dato personale idoneo per l'identificazione del Sub-vettore e dei suoi autisti, compresi i numeri di cellulare degli stessi autisti, quali soggetti che hanno effettuato trasporti per conto del Sub-vettore. Il Sub-vettore garantisce al Committente di aver a sua volta ricevuto dai propri autisti e, in generale, dal proprio personale, idoneo e preventivo consenso al trattamento e alla comunicazione al Committente e a terzi dei loro dati personali. Il Sub-vettore, quindi, dichiara di manlevare e tenere indenne il Committente per qualsivoglia pretesa dovesse sorgere dall'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

Mauro Formenti
03/11/2026 16:05:38 UTC+0100

23. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni, si applicano le norme stabilite dagli artt. 1683 e seguenti del Codice Civile, nonché quelle di cui al D. Lgs. 286/2005 e ss. mm., alla normativa ADR laddove applicabile ed alla Convenzione di Ginevra CMR, alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e la normativa ambientale di cui al Decreto Legislativo 152/2006, ove queste trovino applicazione.

Il Sub-vettore

_____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Sub-vettore dichiara di aver letto, compreso e approvato specificamente le seguenti clausole: artt. 3 (1.Identificazione delle merci trasportate e del/i veicolo/i adibito/i al trasporto), 4 (Obblighi delle Parti), 5 (Corrispettivo), 7 (Ulteriori pattuizioni sulla base della normativa vigente), 9 (Accordi volontari e usi e consuetudini), 10 (Trasporti abusivi e responsabilità), 11 (Assenza di esclusiva e di minimo garantito), 13 (Personale del Sub-vettore) 14 (Sub-vezione), 15 (Clausola risolutiva espressa), 16 (Responsabilità del Sub-vettore e assicurazione merci), 17 (Responsabilità civile verso terzi), 19 (Foro Competente), 20 (Decadenza) e 21 (Sicurezza).

Il Sub-vettore

_____